

COMUNE DI TRASAGHIS

Provincia di Udine

COMUN DI TRASÂGAS

Provincia di Udine



STATUTO COMUNALE

STATÛT COMUNÂL

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

- Art. 1- Principi fondamentali
- Art. 2- Popolazione e territorio
- Art. 3- Albo Pretorio
- Art. 4- Stemma e Gonfalone
- Art. 5- Tutela della salute
- Art. 6- Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico
- Art. 7- Promozione dei beni cult., sport e tempo libero
- Art. 8- Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 9- Sviluppo economico
- Art. 10- Programmazione economico-sociale e territoriale

PARTE PRIMA

TITOLO I° ORGANI DEL COMUNE

- Art. 11- Organi elettivi del Comune
- Art. 12- Consiglio comunale
- Art. 13- Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali
- Art. 14- Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 15- Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 16- Astensioni
- Art. 17- Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 18- Commissioni Consiliari
- Art. 19- Convocazione del Consiglio
- Art. 20- Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 21- Scioglimento del Consiglio Comunale
- Art. 22- Competenze del Consiglio
- Art. 23- Giunta Comunale
- Art. 24- Composizione
- Art. 25- Nomina della Giunta Comunale
- Art. 26- Cessazione dalla carica di Assessore
- Art. 27- Convocazione e funzionamento della Giunta
- Art. 28- Competenza della Giunta Comunale
- Art. 29- Sindaco
- Art. 30- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del Sindaco
- Art. 31- Attribuzioni di amministrazione
- Art. 32- Poteri di ordinanza del Sindaco
- Art. 33- Attribuzioni di vigilanza
- Art. 34- Attribuzioni di organizzazione
- Art. 35- Delegati del Sindaco
- Art. 36- Attribuzioni statali
- Art. 37- Vice-Sindaco
- Art. 38- Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

TITOLO II° ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I° - SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 39- Il Segretario comunale

CAPO II° - UFFICI

- Art. 40- Dotazione organica e organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 41- Pari opportunità
- Art. 42- Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 43- Collaborazione esterna

CAPO III° - SERVIZI

- Art. 44- Svolgimento dell'attività amministrativa
- Art. 45- Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 46- Gestione in economia
- Art. 47- Gestione associata dei servizi e delle funzioni

TITOLO III° CONTROLLO INTERNO

- Art. 48- Principi e criteri
- Art. 49- Revisore dei Conti

PARTE SECONDA

FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 50- Ordinamento
- Art. 51- Attività finanziaria del Comune
- Art. 52- Amministrazione dei beni comunali
- Art. 53- Contabilità Comunale: il Bilancio
- Art. 54- Contabilità comunale: il conto Consuntivo
- Art. 55- Attività Contrattuale
- Art. 56- Revisione economico-finanziaria
- Art. 57- Tesoreria

PARTE TERZA

TITOLO I° ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I° - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Art. 58- Organizzazione sovracomunale

CAPO II° - FORME COLLABORATIVE

- Art. 59- Principio di cooperazione
- Art. 60- Convenzioni
- Art. 61- Consorzi
- Art. 62- Accordi di programma

TITOLO II° PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 63- Partecipazione
- Art. 64- Diritto di accesso

CAPO I° - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

- Art. 65- Interventi nel procedimento amministrativo
- Art. 66- Istanze
- Art. 67- Petizioni
- Art. 68- Proposte
- Art. 69- Referendum
- Art. 70- Effetti del Referendum

CAPO II° - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

- Art. 71- Principi generali
- Art. 72- Associazioni
- Art. 73- Organismi di partecipazione
- Art. 74- Incentivazione
- Art. 75- Partecipazione alle Commissioni
- Art. 76- Diritto di accesso
- Art. 77 - Diritto di informazione

TITOLO III°
FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 78- Statuto
- Art. 79- Regolamenti
- Art. 80- Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 81- Ordinanze
- Art. 82- Norme transitorie e finali

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1.- Il Comune di Trasaghis è un Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.- Il Comune di Trasaghis è un Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie, attribuite o conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio della sussidiarietà.

3.- Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Popolazione e territorio

1.- La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni : Alesso, Avasinis, Braulins, Peonis e Trasaghis.

2.- Il Municipio è ubicato in Trasaghis - che è il Capoluogo - nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli Uffici.

3.- Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono presso il Municipio; in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze potranno essere autorizzate riunioni degli organi e delle commissioni in luoghi diversi da tale sede.

4.- La modifica della denominazione delle località, delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.

5.- Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell' art.133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 3

Albo Pretorio

1.- Presso il Municipio è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2.- La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 4
Stemma e Gonfalone

1.- Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Trasaghis ed ha come suo segno distintivo lo Stemma civico riconosciuto con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 1928 che recita :

“D'oro, al drago di nero, linguato ed illuminato di rosso, alla campagna mareggiata d'azzurro e d'argento”

Un drago alato nero che esce dalle acque del lago azzurro increspato da onde argentate, con la bocca spalancata e la lingua rossa saettante.

2.- Il Gonfalone del Comune di Trasaghis è stato concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1979.

Art. 5
Tutela della salute

1.- Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1.- Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7
Promozione dei beni culturali, della lingua friulana, dello sport e del tempo libero

1.- Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, adottando in tutte le sue attività di pianificazione urbanistica, di regolamentazione edilizia e di promozione culturale le misure necessarie alla conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, anche nel loro contesto urbanistico ed ambientale.

2.- Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.

3.- Il Comune incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

4.- Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 267/2000.

5.- Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti sarà disciplinato da appositi Regolamenti, che dovranno altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli utilizzatori.

Art. 8

Assetto ed utilizzazione del territorio

1.- Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali e commerciali.

2.- Il Comune realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3.- Il Comune predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4.- Il Comune attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche.

5.- Il Comune predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6.- Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi vigenti.

Art. 9

Sviluppo economico

1.- Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2.- Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.

3.- Il Comune sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistico-ricettivi.

Art. 10

Programmazione economico-sociale e territoriale

1.- Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2.- Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

3.- I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana del Gemonese e con la Regione Friuli Venezia Giulia sono uniformati ai principi di cooperazione e di ordinazione, complementarietà e di sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

PARTE PRIMA

TITOLO I °

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

Organi elettivi del Comune

1.- Sono organi di governo del Comune : il Consiglio Comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Art. 12

Consiglio Comunale

1.- L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2.- I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3.- Il Consiglio dura in carica cinque anni, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

4.- Il Consiglio provvede, nella prima seduta, alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

5.- Nella stessa seduta il Consiglio Comunale prende atto della composizione della Giunta, nominata dal Sindaco, compreso il Vice-Sindaco.

6.- Entro cento venti giorni decorrenti dalla data della prima seduta del nuovo Consiglio comunale, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

7.- Le linee programmatiche dovranno essere depositate a disposizione dei Consiglieri almeno quindici giorni prima della seduta di trattazione. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti scritti.

8.- Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, unitamente agli adempimenti previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e della Giunta.

9.- E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito locale.

Art. 13

Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali.

1.- Il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.- Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga a norma del comma 1.

3.- Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell' Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 23 della Legge Regionale 23/1997.

Art. 14

Decadenza e rimozione dalla carica

1.- Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 267/2000.

2.- Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal Capo II del D.Lgs. 267/2000, come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione, o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta ed attiva la procedura di cui alle citate norme. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3.- I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi o persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza per reati previsti dalla vigente normativa in materia di antimafia e di lotta alla delinquenza mafiosa, secondo quanto disposto dall'articolo 142 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 23 della Legge Regionale 23/1997.

4.- I Consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui all'articolo 58 del D.Lgs. 267/2000 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5.- Il Sindaco, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le conseguenti deliberazioni.

6.- I Consiglieri comunali che non intervengono per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell' avvenuto accertamento dell' assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell' articolo 7 della Legge 241/1990, a comunicare l' avvio del relativo procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella documentazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina e infine delibera in via definitiva sulla decadenza

7.- La surroga dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ARTICOLO 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1.- Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati da apposito Regolamento.

2.- L'esame delle proposte di deliberazione che non costituiscano mero atto di indirizzo, è subordinato al rispetto del "giusto procedimento" che comporta l'acquisizione preventiva del parere di regolarità tecnica e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata, di regolarità contabile.

3.- Ai sensi del presente Statuto, s'intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai suddetti pareri di regolarità tecnica e contabile.

4.- Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

5.- I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dall'apposito Regolamento interno del Consiglio comunale.

6.- Le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

7.- Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

8.- I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da uno o più componenti; a tale scopo :

- a) entro 8 giorni dalla seduta di insediamento e di convalida del Consiglio comunale, i Consiglieri neo-eletti ovvero surrogati, sono tenuti a dichiarare per iscritto, con nota inviata al Segretario comunale, a quale gruppo consiliare intendono appartenere;
- b) i Consiglieri che non rilasciano detta dichiarazione entro i termini stabiliti, costituiranno un unico gruppo misto;
- c) ogni gruppo consiliare, entro 8 giorni dalla relativa costituzione, designerà per iscritto, con nota inviata al Segretario comunale, il capogruppo ovvero il successore in caso di dimissioni;

9.- L'apposito Regolamento disciplina il funzionamento dei Gruppi consiliari.

Art. 16 Astensioni

1.- Salve le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini sino al quarto grado.

Art. 17

Divieto di incarichi e consulenze

1.- Al Sindaco, al Vice-Sindaco, nonché agli Assessori ed ai Consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 18

Commissioni consiliari

1.- Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni permanenti, temporanee e speciali nel proprio seno, al fine di agevolare i lavori consiliari.

2.- Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio della proporzionalità.

3.- Tutte le commissioni di controllo e di garanzia devono essere presiedute da un rappresentante delle opposizioni.

Art. 19

Convocazione del Consiglio

1.- La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2.- Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco. Esso deve riunirsi almeno due volte l'anno (sedute ordinarie) : una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

3.- Il Consiglio si riunisce inoltre quando il Sindaco lo ritenga opportuno (sedute straordinarie)

4.- Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta al protocollo la richiesta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 22.

5.- L'avviso di convocazione del Consiglio comunale viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale e notificato a ciascun Consigliere comunale nei seguenti termini :

- a) almeno 5 giorni interi e consecutivi prima della data stabilita per la seduta ordinaria
- b) almeno 3 giorni interi e consecutivi prima della data stabilita per la seduta straordinaria
- c) almeno 24 ore prima in casi d'urgenza ovvero per la trattazione di argomenti aggiuntivi sopravvenuti a quelli già inseriti nell'Ordine del Giorno

6.- La trattazione di argomenti non inseriti nell'Ordine del Giorno è possibile solo se sono presenti alla seduta consiliare tutti i Consiglieri comunali in carica e previo loro consenso unanime.

7.- Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri comunali in carica, salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dall'apposito Regolamento una maggioranza speciale.

8.- Nella seduta di seconda convocazione, che presuppone una prima seduta andata interamente deserta, è sufficiente per la validità dell'adunanza la presenza di almeno quattro Consiglieri comunali in carica.

9.- Per l'avviso di convocazione della seconda seduta rimangono validi i termini indicati al precedente comma 5.-

10.- Nella seduta di seconda convocazione non possono essere trattati argomenti non compresi nell'Ordine del Giorno relativo alla prima convocazione.

11.- Non concorrono a determinare la validità della seduta i Consiglieri comunali tenuti obbligatoriamente ad astenersi.

12.- Nessuna deliberazione del Consiglio comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei voti, salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dal Regolamento una maggioranza qualificata. Per determinare la maggioranza dei votanti, non si computano i Consiglieri comunali che dichiarano la propria astensione prima della votazione ed i Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione.

13.- Per le nomine e le designazioni si applica il principio della maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

14.- Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, ovvero dal Vice-Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo. Il Vice-Sindaco che non è anche Consigliere comunale non può presiedere il Consiglio.

15.- Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al successivo articolo 20.

16.- Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede il Consiglio e dal Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un segretario verbalizzante, individuandolo fra i Consiglieri presenti.

Art. 20 Funzionamento del Consiglio Comunale

1.- Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 21
Scioglimento del Consiglio Comunale

1.- Il Consiglio comunale può essere sciolto per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 22
Competenze del Consiglio

1.- Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari, impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

2.- Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. Ispira la propria azione al principio della solidarietà.

3.- Il Consiglio comunale ha competenza sugli atti fondamentali previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.

Art. 23
Giunta Comunale

1.- La Giunta è l'organo di governo del Comune. Collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.- Impronta la propria attività ai principi della collegialità, trasparenza ed efficienza.

3.- Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 24
Composizione

1.- La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non inferiore a due e non superiore a quattro, nominati anche al di fuori del Consiglio comunale e che siano in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'Assessore non Consigliere partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Art. 25
Nomina della Giunta Comunale

1.- Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice-Sindaco, favorendo la presenza di ambo i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2.- Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

3.- Gli Assessori competenti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia privata e pubblica sul territorio comunale.

4.- Il Sindaco si fa rilasciare dall'Assessore esterno, prima della nomina, l'attestazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Art. 26
Cessazione dalla carica di Assessore

1.- Le dimissioni da Assessore presentate al Sindaco sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2.- Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

3.- Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 27
Convocazione e funzionamento della Giunta

1.- La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2.- Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- Responsabili di servizi comunali
- Consiglieri comunali
- Esperti e consulenti esterni

3.- Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

4.- Le deliberazioni sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. Nel caso in cui il Segretario comunale sia temporaneamente assente, il Presidente nomina un segretario verbalizzante, individuandolo fra gli Assessori presenti.

Art. 28
Competenza della Giunta Comunale

1.- La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2.- La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili di servizio, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3.- E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 29
Sindaco

1.- Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.

2.- Ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3.- Il Sindaco presta, se lo desidera anche in lingua friulana, davanti al Consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica di Sindaco.

4.- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

5.- Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto. Non è immediatamente rieleggibile, se ha già ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

6.- E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie, ai sensi della L.R. 13/1999.

Art. 30

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco.

1.- In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2.- Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di dimissioni, assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000.

3.- Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

4.- Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 31 Attribuzioni di amministrazione

1.- Il Sindaco quale organo di amministrazione:

- a) è legale rappresentante dell'Ente. Per quanto non previsto dalla legge l'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio e la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuibile ai Responsabili dei servizi comunali con delega speciale o generale.
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica ed amministrativa del Comune. E' responsabile dell'amministrazione del Comune. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- c) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori.
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Giunta.
- e) concorda con gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono rilasciare.
- f) può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza, funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie. Del conferimento delle deleghe è data comunicazione al Consiglio.
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- h) adotta ordinanze ordinarie ove non di competenza dei responsabili di servizio.
- i) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

- j) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi appartenenti al Comune e società partecipate, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
- k) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi.
- l) esercita le competenze previste dalla Legge Regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
- m) impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- n) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro quaranta cinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
- o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi ed degli esercizi in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
- p) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario comunale o ai Responsabili di servizio.
- q) presenta, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo secondo le disposizioni di cui al precedente art. 12.

2.- Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge e può avocare a sè, annullare o rettificare atti di competenza dei funzionari delegati, nonchè emanare direttive ed affidare incarichi.

3.- Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale del Comune al Segretario comunale.

Art. 32 Poteri di ordinanza del Sindaco

1.- Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

2.- Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Art. 33
Attribuzioni di vigilanza

1.- Il Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune
- b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le società per azioni partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale
- d) collabora con il Revisore dei Conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni
- e) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Art. 34
Attribuzioni di organizzazione

1.- Al Sindaco competono le seguenti attribuzioni di organizzazione:

- a) stabilire gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, disporre la convocazione del Consiglio e della Giunta
- b) esercitare i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalla legge
- c) ricevere le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 35
Delegati del Sindaco

1.- Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza, nonché funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì delegare la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

2.- Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni ad ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno.

3.- Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale.

Art. 36
Attribuzioni Statali

1.- Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 54 del D.Lgs.267/2000.

Art. 37
Vice Sindaco

1.- Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento. Nel caso in cui il Vice Sindaco non sia Consigliere Comunale, le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dall'Assessore più anziano di età.

2.- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'altro Assessore più anziano di età. Tale ipotesi non opera in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

3.- Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo quanto previsto al comma 1.

Art. 38
Mozione di sfiducia

1.- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non ne comporta le dimissioni.

2.- L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio comunale che, comunque, restano in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

3.- Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4.- La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede alla notifica al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari entro le ventiquattro ore successive.

5.- La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

6.- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento immediato del Consiglio comunale e la nomina di un commissario.

TITOLO II °

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I°

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 39

Il Segretario comunale

1.- Il Comune ha un Segretario comunale titolare, dipendente dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 del D.Lgs. 267/2000 e iscritto all'Albo previsto dall'articolo 98 del medesimo D.Lgs.

2.- Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

3.- La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

4.- Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 108 del D.Lgs. 267/2000.

5.- Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti
- b) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio o di procedimento e coordinare la rispettiva l'attivita'
- c) partecipare, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di Consiglio e della Giunta e curarne la verbalizzazione
- d) rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente
- e) esercitare ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

6. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 267/2000. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, viene altresì determinato il compenso spettante, così come previsto dalla contrattazione collettiva di comparto.

CAPO II°

UFFICI

Art. 40

Dotazione organica ed organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1.- Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 267/2000, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

2.- La struttura organizzativa del Comune è articolata in aree funzionali, comprendenti ciascuna un insieme di funzioni, svolte anche presso più uffici e servizi, per le quali sono necessarie una programmazione ed una gestione unitarie, demandate ad un unico responsabile.

3. – Spetta alla Giunta comunale, con apposito Regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio comunale, disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regolando i rapporti fra le diverse figure professionali, le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, individuando la dotazione organica nonché i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune.

4.- Per conseguire i fini della efficienza e dell'efficacia amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere informato ai seguenti principi :

- a) organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e non più solo per atti o per adempimenti
- b) individuazione di responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 41

Pari opportunità

1.- Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) assicura pari dignità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
- b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici

- c) adotta, previo eventuale esame con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 42

Responsabili degli uffici e dei servizi

1.- Viene definito Responsabile dell'ufficio o del servizio il dipendente, nominato dal Sindaco in possesso della necessaria professionalità.

2.- Ai Responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3.- Ai Responsabili dei servizi spetta l'esercizio della rappresentanza legale del Comune, ove a ciò appositamente delegati.

4.- La copertura dei posti di responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 43

Collaborazione esterna

1.- Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2.- La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne :

- a) la durata, che comunque non potrà essere superiore alla durata del programma
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico
- c) la natura privatistica del rapporto
- d) la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

CAPO III°

SERVIZI

Art. 44

Svolgimento dell'attività amministrativa

1.- Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo la vigenti norme legislative.

2.- Gli organi istituzionali del Comune ed i Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere, sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla vigente legislazione in materia di azione amministrativa.

3.- Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni, attua le forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana del Gemonese e con la Regione Friuli Venezia Giulia.

4.- Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

5.- Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi forniti, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997.

Art. 45

Forme di gestione dei servizi pubblici

1.- L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico-civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2.- La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3.- Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire fra affidamento in concessione, costituzione di consorzio o società a capitale pubblico locale.

4.- Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.

5.- Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 46
Gestione in economia

1.- L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 47
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1.- Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge, in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV°

CONTROLLO INTERNO

Art. 48
Principi e criteri

1.- Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2.- L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3.- Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto ed in conformità alle norme di contabilità pubblica.

4.- Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quelli degli uffici dell'Ente.

Art. 49
Il Revisore dei Conti

1.- Il Revisore dei Conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità di cui all'articolo 236 del D.Lgs. 267/2000.

PARTE SECONDA
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 50
Ordinamento

- 1.- L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
- 2.- Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3.- Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 51
Attività finanziaria del Comune

- 1.- La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate;
- 2.- I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3.- La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 212/2000.
- 4.- Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività fissati dalla Costituzione italiana ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 52
Amministrazione dei beni comunali

- 1.- Il Comune cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali, che viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Della esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della

conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è responsabile il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario.

2.- I beni patrimoniali comunali possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

3.- Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4.- La Giunta comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazione di beni, fatta salva la competenza del Consiglio comunale di cui all'articolo 42 comma 2 lett. l) del D.Lgs. 267/2000.

Art. 53

Contabilità comunale: il bilancio

1.- L'ordinamento contabile del Comune è riservato a leggi dello Stato.

2.- La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3.- Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, ed interventi.

4.- Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5.- I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio economico-finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 54

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1.- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2.- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale.

3.- La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con la quale esprime la valutazione di efficacia dell'azione

condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti del Comune.

Art. 55
Attività contrattuale

1.- Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.

Art. 56
Revisione economico-finanziaria

1.- Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2.- Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione mediante idonea relazione, corredata da una parte ove vengono espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

3.- Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

4.- Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza.

5.- Il Revisore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute straordinarie del Consiglio comunale ed alle adunanze della Giunta comunale.

6.- La partecipazione del Revisore è obbligatoria nelle sedute ordinarie del Consiglio comunale, quando vengono esaminati il bilancio di previsione ed il conto consuntivo. A tale scopo viene inviato all'interessato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, mediante raccomandata AR, il relativo avviso di convocazione; la sua eventuale assenza non impedisce al Consiglio comunale di deliberare in merito, previa acquisizione del preventivo parere scritto del Revisore stesso.

7.- La relazione del Revisore dei Conti è inviata ai Capigruppo consiliari unitamente all'avviso di convocazione della seduta consiliare in cui tale argomento viene trattato.

Art. 57
Tesoreria

1.- Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende il complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e

valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, da regolamenti comunali o da norme pattizie.

PARTE TERZA

TITOLO I°

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I°

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 58

Organizzazione sovracomunale

1.- Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II°

FORME COLLABORATIVE

Art. 59

Principio di cooperazione

1.- L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 60

Convenzioni

1.- Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2.- Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3.- Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 61
Consorzi

1.- Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, ovvero per economia di scala, avvalendosi delle forme organizzative per i servizi stessi, come previsto nell'articolo precedente.

2.- La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 60, deve prevedere l'obbligo di pubblicizzazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3.- Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4.- Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 62
Accordi di programma

1.- Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude accordi di programma, in conformità a quanto previsto da leggi statali e regionali.

2.- L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3.- Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II°

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 63 Partecipazione

1.- Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, compresi i residenti nell'Unione Europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti, all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2.- Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3.- L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere su argomenti di grande rilevanza e di interesse generale.

Art. 64 Diritto di accesso

1.- Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in osservanza a quanto previsto dalla Legge 241/1990.

2.- Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti.

CAPO I°

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 65 Interventi nel procedimento amministrativo

1.- Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da motivate esigenze di carattere straordinario, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti e di quelli che devono intervenire.

2.- Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III° della Legge 241/1990.

Art. 66 Istanze

1.- I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2.- La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco.

3.- Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 67 Petizioni

1.- Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2.- Il Regolamento di cui al terzo comma dell'art. 66 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3.- La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4.- Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

5.- La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita la comunicazione al soggetto proponente.

Art. 68 Proposte

1.- Numero 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro venti giorni successivi all'organo competente.

2.- L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3.- Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipula di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di

determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 69 Referendum

1.- Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2.- Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3.- I referendum possono essere indetti solo dopo che siano state esperite senza successo o le istanze o le petizioni o le proposte, secondo le modalità previste negli articoli precedenti.

4.- Soggetto promotore del referendum può essere il venti cinque per cento del corpo elettorale del Comune.

5.- Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 70 Effetti del Referendum

1.- Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i conseguenti atti di indirizzo.

2.- Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

CAPO II°

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 71 Principi generali

1.- Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 74, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2.- I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 72
Associazioni

1.- La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2.- Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse.

Art. 73
Organismi di partecipazione

1.- Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti e possono essere sentiti sulle materie oggetto di attività comunali o per interventi mirati a porzioni di territorio comunale.

2.- L'Amministrazione Comunale, per la gestione di particolari servizi non istituzionali, può avvalersi della collaborazione di enti ed associazioni nonché dei soggetti previsti dall'art. 71.

Art. 74
Incentivazione

1.- Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativo, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento comunale, adottato in base all'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 75
Partecipazione alle commissioni

1.- Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 76
Diritto di accesso

1.- Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2.- Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3.- Il Regolamento, oltre ad indicare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 77
Diritto di informazione

1.- Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.

2.- L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3.- L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4.- La Giunta comunale adotta provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5.- Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della Legge 241/1990.

6.- Il Comune cura la pubblicazione periodica di idoneo Notiziario di informazione sull'attività dell'Amministrazione.

TITOLO III°

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 78
Statuto

1.- Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dello ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2.- E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3.- Lo Statuto e le sue modifiche, entro trenta giorni dalla data di acquisita esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 79
Regolamenti

1.- Il Comune adotta Regolamenti:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla Legge o dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2- Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni

regolamentari emanate dai soggetti aventi una corrente competenza nelle materie stesse.

3.- L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta comunale, a ciascun Consigliere comunale, ai responsabili di servizio ed ai cittadini.

4.- Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5.- I Regolamenti devono essere oggetto di forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

6.- Le contravvenzioni ai Regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita in ciascun Regolamento.

Art. 80

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1.- Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti comunali devono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nello Statuto stesso, nel D.Lgs. 267/2000 ed in altre leggi, entro i cento venti giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 81

Ordinanze

1.- Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2.- Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3.- Le ordinanze di cui al comma 1- devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4.- Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 comma 5 ed all'art. 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5.- In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6.- Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3.- .

Art. 82

Norme transitorie e finali

1.- L'entrata in vigore di nuove leggi recanti principi inderogabile per l'autonomia normativa del Comune abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adeguerà il presente Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.